



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Adottato con delibera del C.C. n. 06 del 06.03.2013, modificato con deliberazione del C.C. n. 07 del 11.02.2015 e con deliberazione n. 59 del 12.11.2015, esecutive ai sensi di legge, sostituito con deliberazione del C.C. n. 17 del 02.04.2019, modificato con deliberazione del C.C. n. 59 del 12.11.2019.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

Indice		
Articolo n°	Titolo	Pag.
1	Sistema dei Controlli Interni	3
2	Fonti del Sistema dei Controlli Interni	3
3	Controlli Interni	3
4	Organizzazione del Sistema dei Controlli	4
CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE		
5	Definizioni del Controllo della Regolarità Amministrativa e Contabile	5
6	Procedure e metodologie del Controllo Preventivo della Regolarità Amministrativa e Contabile	5
7	Controllo successivo della Regolarità Amministrativa	6
8	Principi, Procedure e metodologie del Controllo successivo della Regolarità Amministrativa	6
9	Relazioni del controllo amministrativo	7
CONTROLLO DI GESTIONE		
10	Controllo di Gestione	8
11	Procedure e metodologie del controllo di gestione	8
12	Referto del controllo di gestione	9
13	Il sistema degli indicatori	10
CONTROLLO STRATEGICO		
14	Controllo Strategico	11
15	Attività svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo	11
16	Modalità di svolgimento	11
17	Relazione di fine mandato	12
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI		
18	Controllo sugli Equilibri Finanziari	13
19	Procedure e metodologie del Controllo sugli Equilibri Finanziari	13
CONTROLLI ESTERNI		
20	Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti	14
CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE - ORGANISMI PARTECIPATI		
21	Controllo sulle società partecipate non quotate - organismi partecipati	15
22	Procedure e metodologie del Controllo sulle società partecipate non quotate - organismi partecipati	15
CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI		
23	Controllo sulla Qualità dei Servizi erogati	16
24	Procedure e metodologie del Controllo sulla Qualità dei Servizi erogati	16
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE		
25	La Misurazione e la Valutazione della Performance	17
NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO		
26	Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo (NTVC)	18
27	Composizione, durata e compenso del Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo (NTVC)	18
28	Funzioni e modalità di svolgimento dell'attività del Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo (NTVC)	20
29	Riunioni periodiche dei responsabili dei controlli	21
30	Integrazione sinergica dei sistemi di controllo e valutazione	21
DISPOSIZIONI FINALI		
31	Norma finale – Entrata in vigore	22



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

ART. 1

Sistema dei Controlli Interni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione di risorse e di strumenti adeguati al fine di garantire la conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, attraverso un sistema integrato di controlli interni, in attuazione degli articoli 147-147quinques del d.Lgs. 267/2000, per come introdotti e modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012, integrando la disciplina già rimessa nella regolamentazione interna vigente.

ART. 2

Fonti del Sistema dei Controlli Interni

1. Per la disciplina dei controlli interni di seguito sviluppata, è stato tenuto conto, in sede di rielaborazione della regolamentazione locale, dei profili rimessi nel d.lgs. 267/2000, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nei termini in cui è risultato modificato e integrato:
 - a) dagli interventi legislativi sopra citati;
 - b) dal d.lgs. 118/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
 - c) dalle risoluzioni normofilattiche rese dalla magistratura contabile;
 - d) dalla L. 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e nelle correlate previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Ercolano (PTPCT), con cui interagisce armonicamente e sinergicamente, già maturate per la definizione di coerenza alla programmazione d'intervento e agli enunciati del nuovo sistema dei controlli e della trasparenza amministrativa, e rimodulati dalla sopravvenuta normativa citata;
 - e) dal d.lgs. 74/2017 modificativo del d.lgs. 150/2009, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
 - f) dal d.lgs. 75/2017 e dal d.lgs. 118/2017 modificativi del d.lgs. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 - g) dal d.lgs. 100/2017 modificativo del d.lgs. 175/2016, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

ART. 3

Controlli Interni

1. Sono istituiti i seguenti profili di controllo interno:
 - a) controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile per verificare la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) controllo successivo di regolarità amministrativa, finalizzato a evidenziare eventuali criticità e scostamenti degli atti rispetto al quadro normativo di riferimento o vigente;
 - c) controllo di gestione diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati;
 - d) controllo strategico diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi adottati dall'indirizzo politico, a mezzo della rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, in termini economici - finanziari, di tempo, di procedure operative attuate, della qualità dei servizi e del grado di soddisfazione, degli aspetti socio-economici;
 - e) controllo sugli equilibri finanziari, anche in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni;



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

- f) controllo sulle società partecipate dall'Ente non quotate e sugli organismi gestionali esterni partecipati dall'Ente anche per la verifica della redazione del bilancio consolidato, nonché dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della partecipazione;
- g) controllo sulla qualità dei servizi erogati, finalizzato alla misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente;
- h) controllo sulla performance individuale e collettiva della struttura organizzativa e burocratica dell'Ente.

ART.4

Organizzazione del Sistema dei Controlli

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, i Dirigenti dei Settori, i Responsabili dei servizi, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di valutazione e controllo.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali a cui si rinvia dinamicamente.
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza ai soggetti sopra indicati, nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 5

Definizioni del Controllo della Regolarità Amministrativa e Contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa è una procedura di verifica con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali.
2. Il controllo di regolarità contabile è una procedura di verifica con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme all'ordinamento contabile e alle prescrizioni di pari natura, anche speciali o straordinarie, vigenti per l'Ente, e sia condotta in modo da tracciare gli effetti sul bilancio o sul patrimonio dell'Ente.

ART. 6

**Procedure e metodologie del Controllo Preventivo
della Regolarità Amministrativa e Contabile**

1. Nella fase di formazione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, anche tenendo conto di quanto già previsto dal Regolamento comunale di contabilità:
 - a) dal Dirigente del settore interessato, attraverso il rilascio del PARERE TECNICO che attesta la regolarità e la correttezza dell'atto e della relativa azione amministrativa, sotto il profilo della legittimità sostanziale e procedurale, nonché l'accertamento preventivo per i casi di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000.
 - b) dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo, attraverso il rilascio:
 - ☐ del PARERE di regolarità contabile su tutti gli atti che comportino riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 - ☐ del VISTO attestante la copertura finanziaria su tutti gli atti che comportano spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio, nonché la verifica positiva per i casi di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni dell'Ordinamento contabile in ordine ai presupposti di esecutività dei provvedimenti che comportano impegni di spesa.
4. I pareri di cui sopra, ai quali si aggiungono quelli eventualmente richiesti da altre disposizioni, sono preventivamente resi sulle proposte deliberative per la Giunta e il Consiglio, nonché su tutti i provvedimenti monocratici adottati presso l'Ente, comunque denominati, che non siano di mero indirizzo.
5. Il PARERE TECNICO è considerato implicitamente reso sui provvedimenti monocratici, se adottati direttamente dal Responsabile competente per materia, secondo consegna organizzativa interna. Il PARERE TECNICO sugli atti di alta amministrazione, di competenza degli Organi istituzionali, attiene esclusivamente ai profili di procedura.
6. Si prescinde dal rilascio dei pareri da parte del Dirigente del servizio finanziario se non ricorrono le condizioni sopra esplicitate. In tali circostanze, il Dirigente proponente e/o adottante deve espressamente attestare, in seno all'atto, sotto propria personale responsabilità, che il provvedimento formato è munito di solo parere tecnico perché non rientrante in nessuno dei casi per i quali è previsto l'intervento del Responsabile dei servizi finanziari



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

ART. 7

**Controllo successivo
della Regolarità Amministrativa**

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui al c. 2 dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, è svolto dal Segretario Generale, sentito, ove necessario, il dirigente che ha assunto il provvedimento soggetto a controllo.
2. Il Segretario Generale, ove lo ritenga opportuno, costituisce una Commissione composta anche dal Dirigente del Settore Affari generali e Pianificazione, o un suo delegato e dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo o un suo delegato.
3. Nel caso di verifica di provvedimenti e di atti di competenza dei Dirigenti componenti la Commissione di cui al precedente comma, il Segretario individua quale componente, in sostituzione del Dirigente interessato, un Dirigente o Funzionario o un incaricato di Posizione Organizzativa del medesimo Settore di appartenenza del dirigente da sostituire.
4. L'organo di cui al comma 2 si avvale dell'attività di supporto di una struttura organizzativa interna dotata delle necessarie risorse umane e strumentali, da costituire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a cura del Segretario Generale.
5. L'Organo di cui al comma 2, per specifici provvedimenti o in relazione a profili peculiari degli atti sottoposti a controllo ha la facoltà di avvalersi di professionalità interne all'ente indipendentemente dalla loro collocazione nell'assetto organizzativo.

ART. 8

**Principi, Procedure e metodologie del Controllo successivo
della Regolarità Amministrativa**

1. Costituiscono l'ambito di riferimento per la conduzione del controllo di regolarità amministrativa i seguenti elementi:
 - a) normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - b) orientamenti giurisprudenziali consolidati;
 - c) statuto dell'Ente;
 - d) regolamenti dell'Ente.
2. L'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa è condotto nel rispetto dei principi generali di revisione aziendale applicabili agli enti locali e, comunque, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) Indipendenza dell'ufficio preposto al controllo rispetto alle attività da controllare;
 - b) Imparzialità e trasparenza: estensione del controllo a tutti i settori dell'ente ed individuazione degli atti secondo modalità predeterminate e pubbliche;
 - c) Flessibilità dell'organizzazione e della metodologia di controllo in relazione alla diversa natura degli atti da controllare e alle problematiche ricorrenti emerse in sede di controllo.
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa provvede a verificare i requisiti di regolarità, legittimità e correttezza degli atti controllati, oltre che rispetto ai riferimenti ed ai principi di cui al precedente comma 2, anche riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) correttezza e regolarità delle procedure seguite;
 - b) correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto.
4. Il controllo viene organizzato sulla base di un programma annuale definito dal Segretario Generale in coerenza con le linee di azione del Piano anticorruzione adottato dall'Amministrazione ai sensi della L. n. 190 del 06/11/2012 per gli aspetti di compatibilità ed allegato al Piano Esecutivo di Gestione; tale programma deve prevedere almeno due sessioni in cui l'organo deputato al controllo seleziona, con metodo casuale, gli atti da sottoporre al controllo. Tali atti devono essere riconducibili in misura



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

paritaria a tutti i responsabili apicali dell'ente; il numero di atti da sottoporre al controllo è indicato nel programma annuale; almeno il 70% degli atti sottoposti a controllo deve essere riconducibile alla categoria degli atti dispositivi delle somme iscritte a bilancio (impegni, liquidazioni, accertamenti).

5. La Giunta e lo stesso Segretario Generale, il Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo ed il Collegio dei Revisori dei Conti possono proporre all'Organo di controllo di cui all'art. 7, il riscontro di altri atti, oltre a quelli da verificare secondo le modalità di cui al precedente comma, i quali vengono esaminati nella prima sessione utile, oppure, nei casi di particolare urgenza, in sedute appositamente convocate.
6. Nel corso delle sessioni di controllo, la cui articolazione deve svilupparsi su un arco temporale massimo di un mese, l'Organo deputato al controllo di cui all'art. 7 provvede a selezionare gli atti, effettuare le verifiche ed a predisporre una relazione generale sull'attività condotta, evidenziando le tipologie di irregolarità riscontrate e le indicazioni operative cui conformarsi; il medesimo organo predispone un report sintetico per singolo responsabile apicale, in cui vengono segnalate le specifiche irregolarità riscontrate. Copie della relazione generale e dei report per singolo responsabile sono trasmesse alla Giunta e al NTVC. La relazione generale è altresì trasmessa al Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei Conti.

ART. 9

Relazioni del controllo amministrativo

1. Le relazioni elaborate nell'ambito dell'esercizio del controllo amministrativo e le indicazioni operative cui conformarsi prevedono un'analisi dei requisiti di natura amministrativa e contabile articolata nei seguenti aspetti:
 - a) sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto;
 - b) adeguata motivazione, così come disciplinata dalla L. 241/1990 e s.m.i.;
 - c) evidenza delle verifiche e dei vincoli previsti dalla normativa in materia di gestione delle risorse finanziarie, economiche e patrimoniali;
 - d) espressa valutazione della sostenibilità giuridica, finanziaria ed economica del provvedimento, anche con espresso riferimento alla gestione dei residui e della cassa.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 10

Controllo di Gestione

1. Il Controllo di Gestione, ai sensi degli artt. 196-198bis del d.lgs. 267/2000, trova attuale disciplina nel Regolamento di Contabilità dell'Ente e nel Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi: le citate disposizioni si integrano, per quanto possibile, con il presente regolamento che ne fissa unitariamente i contenuti e i contorni in armonia all'art. 147 del d.lgs. 267/2000, con implicita abrogazione di ogni normazione secondaria incompatibile.
2. Il Controllo di gestione è affidato al Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) coadiuvato dal Responsabile del servizio finanziario, nonché da una struttura operativa di supporto a tal fine individuata dal Segretario Generale.
3. È compito dei Dirigenti collaborare con la struttura operativa del controllo di gestione, adottando le migliori soluzioni organizzative per consentire la realizzazione di un sistema informativo contabile utile a fornire le necessarie informazioni.
4. Il controllo di gestione ha obiettivo di garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi;
 - b) la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
 - c) l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione pubblica.
5. Costituiscono caratteristiche e principi del controllo di gestione, secondo il modello descritto dall'art. 197 del d.lgs. 267/2000:
 - a) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
 - b) la comparazione tra costi e qualità e quantità dei servizi offerti;
 - c) la funzionalità dell'organizzazione;
 - d) l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nella realizzazione degli obiettivi;
 - e) la predisposizione del PEG secondo gli indirizzi dell'Organo di Governo e la relativa gestione;
 - f) la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti;
 - g) l'analisi e la valutazione dei dati al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità nella realizzazione degli obiettivi;
 - h) ogni e qualsiasi altra attività di controllo prevista per legge.

ART. 11

Procedure e metodologie del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente e prevede la raccolta e l'analisi dei relativi dati in appositi reports.
2. La rimodulazione dei Controlli Interni agli effetti dell'art. 1 del presente regolamento, comporta che il già istituito Controllo di Gestione, per le finalità aggiuntive richieste dall'evoluzione legislativa, ferme le fasi e i contenuti previsti dall'art. 197 del d.lgs. 267/2000 (PEG, Rilevazione, Valutazione), si armonizzi altresì anche con le seguenti specifiche:
 - a) il processo di controllo è permanente, e presuppone la definizione di obiettivi, da parte dell'Organo di Governo, talché possa costituirsi il rapporto tecnico obiettivi - azioni, e ottimizzarsi ogni eventuale intervento correttivo;
 - b) gli obiettivi possono essere definiti in documenti di programmazione dedicati o rimessi, aggiuntivamente o autonomamente, in altri provvedimenti e/o atti di indirizzo. In mancanza di



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

pianificazione specifica, gli obiettivi sono individuati nel D.U.P. approvato e per come risultano formalmente assegnati ai Responsabili incaricati del loro raggiungimento con apposito atto dell'Organo di Governo (PEG): è sempre fatta salva la possibilità, in capo all'Organo di governo, di formulare indicazioni sui particolari servizi da sottoporre a Controllo di Gestione.

- c) per consentire l'attività del Controllo di Gestione, il Dirigente Responsabile dell'obiettivo trasmette al Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) il documento di assegnazione e quelli successivi ad esso relativi, per consentire, rispettivamente, l'incardinamento del processo di controllo e la successiva verifica in itinere.
- d) il Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC), in armonia alla presente regolamentazione, ove occorrente provvede a disciplinare con proprie prescrizioni interne di dettaglio o, a richiesta, concertate con il Segretario Generale, le articolazioni di funzionamento del servizio, a valere nei confronti del personale dedicato, e dei Responsabili apicali della gestione. A tal fine potrà anche predisporre, e rimettere a questi ultimi per il riscontro sinergico (Rilevazione):
 - d.1) schemi di report con indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, nonché specifiche sezioni di disamina per agevolare l'attività di monitoraggio e refertazione periodica, dai quali si evincano:
 - d.1.1) numero delle azioni correttive poste in essere;
 - d.1.2) grado di complessivo raggiungimento degli obiettivi;
 - d.2) analisi e informazioni sull'andamento finanziario dell'Ente e della gestione per agevolare la valutazione sull'andamento della stessa (valutazione) di cui sono titolari e operare, all'occorrenza, pronti interventi correttivi.
- 3. Il Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC), in armonia alla presente regolamentazione, ove occorrente provvede a disciplinare, con prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di funzionamento del controllo di gestione, con indicazioni ai Dirigenti dei settori di metodologie di rilevamento o con richiesta di informazioni periodiche. A tal fine potrà anche predisporre, e rimettere a questi ultimi per il riscontro sinergico schemi di report o alert specifici. In detto contesto provvede:
 - a) entro il mese di gennaio di ciascun anno, ad adottare linee di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento dei controlli di gestione, coinvolgendo gli Organi di governo, il Segretario Generale ed i Responsabili dei servizi;
 - b) a redigere un report sul controllo di gestione, e a trasmetterlo ai soggetti di cui sopra, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4. I Responsabili apicali della gestione che mancano, anche parzialmente, nelle consegne loro affidate ai fini del Controllo di Gestione, ne rispondono integralmente e personalmente, anche agli effetti dell'erogazione di premialità di ogni genere.

ART. 12

Referto del controllo di gestione

- 1. L'attività del controllo di gestione si traduce in una reportistica periodica predisposta dal Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) (analisi economiche, relazioni, documenti o rapporti di gestione, ecc.) attraverso la quale vengono messi a disposizione del Sindaco e del Segretario Generale, i risultati e le informazioni acquisite. L'attività di referto può essere ordinaria o straordinaria.
- 2. È ordinaria l'attività di carattere ricorrente connessa all'analisi dei costi, alla valutazione degli stati di avanzamento del PEG, ai rapporti finali sulla gestione svolta dai vari servizi dell'ente, ecc. Essa viene svolta con periodicità semestrale entro il 31 agosto ed il 31 marzo.
- 3. È straordinaria l'attività di referto connessa a specifiche esigenze dell'ente o dei singoli servizi, quali le analisi dei costi legate alla esternalizzazione dei servizi o a qualunque forma di valorizzazione del



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

patrimonio immobiliare dell'Ente. Essa viene svolta in base alle necessità, tenendo conto delle richieste presentate dagli organi di direzione politica e dai Dirigenti dei Dipartimenti.

4. I referti del controllo di gestione, predisposti dal Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC), vengono trasmessi dal Presidente del Nucleo stesso:
 - a) ai Dirigenti di Settore, ai fini del controllo operativo in modo da supportare le loro valutazioni sull'andamento della gestione;
 - b) al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Segretario comunale, in modo da supportare le valutazioni sulla congruenza delle scelte adottate con le strategie dell'amministrazione;
 - c) all'organo di revisione economico-finanziaria.
5. Il referto annuale di cui agli artt. 198 e 198 bis del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267 viene trasmesso dal Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC), entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione al Sindaco, al Responsabile del servizio finanziario, ai Dirigenti di Settore, all'Organo di Revisione Contabile ed al Segretario Generale, nonché, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto, alla Sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dei medesimi articoli 198 e 198bis del TUEL 267/2000.

Art. 13

Il sistema degli indicatori

1. Gli indicatori rappresentano una modalità di misurazione del grado di raggiungimento dei risultati e, come tali, costituiscono gli strumenti funzionali all'attività di controllo e di valutazione.
2. Gli indicatori sono distinti in tre tipologie: efficacia, efficienza e adeguatezza dell'azione amministrativa:
 - a) gli indicatori di efficacia misurano il rapporto tra risultati raggiunti e obiettivi programmati (stato di avanzamento, percentuale di realizzazione, rispetto dei tempi).
 - b) gli indicatori di efficienza misurano il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti (produttività, rendimento, economicità, qualità).
 - c) gli indicatori di adeguatezza misurano il rapporto tra obiettivi programmati e risorse impiegate.
3. La mappa degli indicatori è predisposta dal Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) di concerto con il Responsabile del Servizio Finanziario.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

CONTROLLO STRATEGICO

ART. 14

Controllo Strategico

1. Il controllo strategico verifica lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la rilevazione (contenuti minimi) sulla base delle risultanze degli altri tipi di controllo (Controllo di Gestione e Controllo sulla qualità dei servizi):
 - a) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;
 - b) degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
 - c) del grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati ottenuti;
 - d) dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
 - e) delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati;
 - f) della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa;
 - g) del rispetto degli standard di qualità prefissati;
 - h) degli aspetti socio-economici, anche per l'ambito relativo all'impatto dei programmi.
2. Il controllo strategico ha un orizzonte temporale di medio - lungo periodo; conseguentemente assume quali atti programmatici di riferimento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato di cui all'articolo 46 comma 3 del TUEL ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170 del TUEL.
3. L'attività di controllo strategico supporta quella di programmazione strategica; di conseguenza, la stessa è affidata a strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico amministrativo.
4. L'attività di verifica del controllo strategico comporta, altresì, la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, tenendo conto delle condizioni di contesto e delle risorse assegnate.
5. Il controllo è effettuato, in autonomia e indipendenza, dal Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC).

ART. 15

Attività svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo

1. L'attività di controllo strategico deve verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle linee programmatiche di mandato, nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e negli altri atti di indirizzo politico.
2. L'attività consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza e degli scostamenti tra le finalità normativamente previste, gli obiettivi prefissati e le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché nella rilevazione di eventuali fattori ostativi e delle eventuali responsabilità della mancata attuazione dei piani e programmi.
3. L'Organo addetto al controllo riferisce direttamente all'organo di indirizzo politico, almeno una volta l'anno a conclusione dell'esercizio e comunque entro il 30 marzo, le risultanze delle analisi effettuate; in tale occasione predispone apposita relazione che deve contenere l'indicazione dei possibili rimedi nel caso di mancata, totale o parziale, attuazione degli atti di indirizzo politico.

ART 16

Modalità di svolgimento

1. Per il controllo strategico il Nucleo effettua in via preventiva:



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

- a) il controllo sulla coerenza tra le linee programmatiche di mandato, gli altri atti di indirizzo politico e il Documento Unico di Programmazione (DUP) con la pianificazione operativa rappresentata dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
 - b) il controllo sulla fattibilità di programmi e progetti e la congruenza tra obiettivi e risorse assegnate.
2. In sede consuntiva il Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) recepisce tali risultanze ai fini della valutazione del personale di vertice della struttura burocratica in merito alle modalità utilizzate, concretamente, nell'attuazione di piani e programmi adottati dagli organi dell'Ente.

ART 17

Relazione di fine mandato

1. L' Organo addetto al controllo strategico collabora alla stesura della relazione di fine mandato.
2. Il Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) svolge una funzione di supporto al Segretario Generale ed al Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario i quali, entrambi, sono chiamati a predisporre la relazione di fine mandato del Sindaco di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n°149/2011 e ss.mm.ii..



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

ART. 18

Controllo sugli Equilibri Finanziari

1. Il costante controllo sugli equilibri finanziari è attuato sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario (Settore) con il quale concorrono, ai fini della vigilanza e del coinvolgimento, i soggetti indicati dall'art. 147-quinquies del d.lgs. 267/2000.
2. Il controllo degli equilibri finanziari, ferme le discipline rimesse nel Regolamento di contabilità dell'Ente per la parte qui non modificata e nelle disposizioni dell'ordinamento contabile degli Enti Locali ai quali si rinvia dinamicamente, riguarda:
 - a) la gestione di competenza;
 - b) la gestione dei residui;
 - c) la gestione di cassa in generale e specifica, anche ai fini della programmazione dei pagamenti e/o realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ivi compreso il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000.

ART. 19

Procedure e metodologie del Controllo sugli Equilibri Finanziari

1. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione dell'Ente, sia durante tutta la gestione.
2. Il Responsabile del servizio finanziario, in armonia alla presente regolamentazione, ove occorrente provvede a disciplinare, con prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di funzionamento del controllo degli equilibri finanziari, con indicazioni ai Dirigenti di metodologie di rilevamento o con richiesta di informazioni periodiche. A tal fine potrà anche predisporre, e rimettere a questi ultimi per il riscontro sinergico schemi di report o alert specifici. In detto contesto provvede:
 - a) entro il mese di gennaio di ciascun anno, ad adottare linee di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari, coinvolgendo gli Organi di governo, il Segretario Generale e i Dirigenti di settore;
 - b) a redigere, con cadenza trimestrale, un report sul controllo degli equilibri finanziari, tracciando le misure di ripristino necessarie a valere sulla gestione di competenza, dei residui o di cassa, e a trasmetterlo ai soggetti di cui sopra, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti e all'organismo deputato alla valutazione della performance.
3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato all'Amministrazione, da parte del Responsabile del Servizio finanziario, per il necessario coinvolgimento ai fini dell'eventuale rimodulazione degli indirizzi di governo.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

CONTROLLI ESTERNI

ART. 20

Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti

1. Ai fini del controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti, con particolare riferimento alla relazione che ai sensi dell'art.148 T.U.E.L. e s.m.i., che l'Ente deve trasmettere nei termini di legge, si tiene conto degli esiti delle varie tipologie di controllo interno.
2. Il Sindaco, avvalendosi del Segretario Generale e del supporto del Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC), trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato nell'Ente, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione Autonoma della Corte dei Conti.
3. La relazione è altresì trasmessa al Presidente del Consiglio.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE - ORGANISMI PARTECIPATI

ART. 21

Controllo sulle società partecipate non quotate - organismi partecipati

1. Il controllo sulle società partecipate è esercitato, in forma unitaria, dal Dirigente del Settore Finanza e controllo insieme al Collegio dei Revisori dei Conti.
2. All'attività di controllo concorrono tutti i Dirigenti delle strutture che, per le ragioni delle competenze istituzionali, si rapportano con le società partecipate: questi sono tenuti a relazionare, al Dirigente Responsabile incaricato del controllo unitario, su tutte le informazioni dallo stesso richieste.

ART. 22

Procedure e metodologie del Controllo sulle società partecipate non quotate - organismi partecipati

1. Il controllo sugli organismi partecipati è finalizzato alla verifica periodica con cadenza annuale:
 - a) del rispetto delle disposizioni e condizioni contenute nel d.lgs.100/2017 modificativo del d.lgs. 175/2016, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
 - b) del perseguimento degli obiettivi gestionali definiti preventivamente dall'Amministrazione secondo parametri qualitativi e quantitativi, a cui deve tendere la società partecipata;
 - c) degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati al fine di individuare azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;
2. L'organo di indirizzo politico competente per legge, sulla scorta del report sopra citato, effettua annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo sugli elementi sopra esposti e sui piani di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione degli organismi partecipati.
3. Il Responsabile del controllo sugli organismi partecipati organizza un sistema informativo finalizzato a monitorare e rilevare, anche a mezzo di indicatori appositamente elaborati:
 - a) i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la partecipata;
 - b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della partecipata;
 - c) i contratti di servizio;
 - d) la qualità dei servizi affidati;
 - e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - f) l'efficacia, l'efficienza, l'economicità della partecipazione dell'Ente;
 - g) il grado medio percentuale di realizzazione degli obiettivi affidati.
4. Il Responsabile del controllo sugli organismi partecipati provvede, in armonia alla presente regolamentazione, ove occorrente, a disciplinare con proprie prescrizioni interne di dettaglio, le articolazioni di funzionamento del servizio e, per le specifiche della consegna, a predisporre e rimettere ai Dirigenti dei settori e/o degli stessi Organismi partecipati, per il riscontro sinergico, schemi di reports dai quali si evincano:
 - ☐ numero delle azioni correttive poste in essere;
 - ☐ numero di indicatori elaborati di efficacia, efficienza, economicità e di qualità dei servizi affidati;
 - ☐ percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai diversi organismi partecipati;
 - ☐ ogni altro elemento di valutazione e verifica ritenuto necessario e/o idoneo per le finalità del controllo.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

ART. 23

Controllo sulla Qualità dei Servizi erogati

1. Ciascun settore dell'Ente cui faccia capo, per consegna istituzionale, l'erogazione di servizi, in via diretta o tramite gestore esterno o concessionario, organizza un sistema di raccolta di informazioni volte a conoscere il grado di soddisfazione degli utenti.
2. All'attività di comunicazione, ascolto, recupero ed elaborazione dati anche a fini di quotare la customer satisfaction si provvede, in via prioritaria, a mezzo di tecnologie informatiche idonee a una più capillare verifica, nonché a garantire qualità, velocità e oggettività delle informazioni.

ART. 24

Procedure e metodologie del Controllo sulla Qualità dei Servizi erogati

1. Ai fini del controllo sulla qualità dei servizi, è condotto rilevamento nei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno, presso gli utenti e, ricorrendone la fattispecie, anche presso i gestori esterni o concessionari.
2. Il Responsabile del settore interessato elabora apposito questionario per il gestore o concessionario e, altresì, per gli utenti o un loro campione significativo, dal quale ricavare elementi di valutazione sulla qualità.
3. Costituiscono indicatori minimi per la misurazione della qualità dei servizi:
 - ☐ accessibilità delle informazioni
 - ☐ tempestività tra richiesta ed erogazione
 - ☐ trasparenza su criteri e tempi di erogazione
 - ☐ trasparenza sui costi
 - ☐ trasparenza sulle responsabilità del servizio
 - ☐ correttezza con l'utenza
 - ☐ affidabilità del servizio
 - ☐ completezza del servizio
 - ☐ fissazione degli standard di qualità (carta dei servizi)
4. Ciascun Responsabile di macrostruttura interessata, anche sulla scorta delle rilevazioni periodiche:
 - a) fissa e aggiorna gli standard di qualità del servizio in apposita "Carta dei servizi", limitatamente a quelli dedicati all'utenza, gestiti direttamente o indirettamente;
 - b) dispone e/o propone all'Amministrazione, secondo competenza e ove opportuno, anche nel corso dell'anno, gli interventi correttivi necessari per implementare la qualità di ciascun servizio;
 - c) relaziona, nel mese di dicembre di ciascun anno, in apposito report annuale recante le specifiche e gli esiti delle indagini condotte nel corso dell'annualità, le dinamiche del livello di qualità attraverso gli indicatori precostituiti, le azioni condotte, gli interventi correttivi disposti, le linee di aggiornamento delle carte dei servizi.
5. Il Dirigente del Settore Affari Generali e Pianificazione raduna i report provenienti dalle macrostrutture in seno ad un'unica proposta di provvedimento da sottoporre all'Amministrazione per prenderne atto o per disporre secondo occorrenza; copia è altresì trasmessa entro il mese di marzo al Nucleo tecnico di Valutazione e Controllo (NTVC) per le valutazioni di competenza.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 25

La Misurazione e la Valutazione della Performance

1. Il Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC), di cui agli articoli che seguono, è competente in materia di misurazione e valutazione della Performance dell'Ente e dei Dirigenti; valida la relazione sulla valutazione effettuata dai Dirigenti nei confronti del personale incaricato di P.O. e del comparto.
2. La metodologia relativa alla misurazione ed alla valutazione della Performance organizzativa ed individuale dell'Ente e le norme di dettaglio sono riportate nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in vigore.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

ART. 26

Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo (NTVC)

1. Per favorire una gestione economicamente corretta delle risorse di cui l'Ente dispone, per controllare la realizzazione degli obiettivi programmati, per la valutazione delle performance dei dirigenti e per verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità della gestione è istituito il Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC), il quale opera in posizione di staff e quindi di piena autonomia.
2. Al Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) sono assegnate le funzioni dei vari controlli di pertinenza, previste dal presente Regolamento

ART. 27

Composizione, durata e compenso del Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo (NTVC)

1. Il Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) è composto da cinque componenti esterni, nominati dal Sindaco, nel rispetto, di norma, del principio delle pari opportunità.
2. Le funzioni di Presidente sono attribuite dal Sindaco ad uno dei componenti, contestualmente al provvedimento di nomina.
3. I componenti sono nominati, previa selezione comparativa dei curricula, tra soggetti esterni che abbiano fatto istanza all'Amministrazione, entro i termini previsti e resi noti mediante apposito avviso predisposto, a cura del dirigente del settore affari generali e pianificazione e pubblicato sul sito web ed all'Albo Pretorio informatico del Comune per almeno gg. 15, in possesso dei seguenti requisiti base:
 - a) cittadinanza italiana o UE;
 - b) età non superiore a 65 anni;
 - c) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. È richiesto inoltre, per coloro che sono in possesso di altra laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al titolo di studio post universitario per coloro che sono in possesso di altra laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, è richiesto il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione dirigenziale, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quali componenti di organismi di valutazione.
4. Non possono far parte dell'NTVC i dipendenti pubblici dell'amministrazione interessata, i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti collaborativi continui con l'Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente.
5. Alla nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo (NTVC) non si applica il regime disciplinare di cui agli articoli 14 e 14 bis del D.Lgs. 150/2009 come novellato dal D.Lgs. 74/2017 ed al DPR n.105/2016.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

6. Il NTVC è nominato dal Sindaco sulla base di specifica procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 150/2009 come novellato dal D.Lgs. 74/2017, dura in carica tre anni ed è rinnovabile per ulteriori tre. L'incarico può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti ad esso affidati.
7. Il provvedimento di nomina determina il compenso dovuto a ciascun componente che è pari a quello spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti omnicomprensivo anche di eventuale IVA e CpA, al lordo delle ritenute di legge, ridotto del 10%. Non è previsto il rimborso delle spese di viaggio.
8. L'atto di nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) è pubblico, in particolare esso è pubblicato nel sito istituzionale del Comune unitamente al curriculum di ciascuno dei componenti ed al compenso percepito.
9. Valgono per i componenti del collegio le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del Comune (Giunta Comunale). L'incarico di componente del Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) non può essere esercitato dai componenti degli organi del Comune (Giunta e Consiglio Comunale). I componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) non possono assumere incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi, enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
10. L'incarico, da svolgersi presso la Casa Comunale, è rinnovabile per una sola volta, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa.
11. Il NTVC continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo organo che dovrà avvenire entro gg. 90 dalla data di scadenza dell'incarico.
12. L'incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
13. I componenti del NTVC possono rassegnare le dimissioni dall'incarico garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.
14. I componenti decadono per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità/divieto. Sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia; decadono in caso di assenza senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del collegio. Il Presidente del NTVC è tenuto a trasmettere al Segretario Generale copia dei Verbali del Nucleo al fine della verifica della presenza dei componenti. I provvedimenti che dispongono la decadenza o la revoca sono adottati dal Sindaco che provvede alla sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato.
15. I componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo (NTVC) cessano alla scadenza del triennio dal conferimento dell'incarico e negli altri casi previsti dalla legge o comunque dai regolamenti e/o decreti attuativi applicabili agli Enti locali previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni/Enti locali
16. I componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo (NTVC) sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia ed in tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti in materia.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

ART. 28

Funzioni e modalità di svolgimento dell'attività del Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo (NTVC)

1. Le riunioni del Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) sono convocate dal Presidente e per la validità è richiesto l'intervento di almeno quattro dei cinque componenti. Il Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) decide sempre a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Il Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) dovrà riunirsi almeno 1 volta al mese e secondo le esigenze dell'Ente.
3. Il Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) svolge principalmente i seguenti compiti:
 - a) configura con l'ausilio del Segretario Generale il sistema di valutazione di cui all'art.7 del D.Lgs. n.150/2009 ss.mm.ii;
 - b) esprime annualmente il parere preventivo in tema di sistema di misurazione e valutazione della performance nei termini previsti dalla legge, proponendo eventuali modifiche in caso di sopravvenienza di nuove norme;
 - c) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione e controllo interno, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso ed in particolare sulla performance organizzativa dell'intero Ente e delle singole strutture, anche avvalendosi delle risultanze degli altri controlli interni. L'adozione di tale relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 150/2009;
 - d) riferisce alla Giunta, con cadenza annuale, sull'andamento delle performance e sulla funzionalità del sistema dei controlli interni e comunica tempestivamente le criticità riscontrate. Nel caso in cui rilevi delle illegittimità provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per come previsti dalla normativa;
 - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 150/2009, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - f) misura e valuta le performance di struttura ed organizzativa complessiva dell'Ente;
 - g) è responsabile, della corretta applicazione delle linee guida, metodologiche e strumentali previste dal Dipartimento della Funzione Pubblica per quanto compatibili per gli Enti Locali;
 - h) propone alla Giunta per il tramite del Sindaco la valutazione della performance individuale dei Dirigenti.
 - i) propone al Sindaco la valutazione della performance individuale del Segretario Generale;
 - j) esegue ogni altro compito assegnatogli dalle leggi, statuti e regolamenti;
 - k) supporta il Segretario Generale nella definizione e nel monitoraggio del Piano di Prevenzione della corruzione nonché nella redazione del referto sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni che l'Ente deve trasmettere alla Corte dei Conti;
 - l) valida la coerenza del Piano della performance con il Piano anti-corruzione;
 - m) richiede e valuta le analisi di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna;
 - n) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
 - o) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui all'art.11 del Decreto Legislativo 150/2009 e s.m.i. (pubblicazione dati assenze, retribuzioni e premialità, curricula, collaborazioni esterne, ciclo performance, termini dei procedimenti, carta qualità dei servizi PEC e CAD, accessibilità ai servizi);



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

- p) effettua il controllo di gestione e il controllo strategico (Titolo VII);
- q) supervisiona, coordina e propone le azioni di miglioramento del Sistema complessivo dei Controlli Interni.

ART. 29

**Riunioni periodiche
dei responsabili dei controlli**

1. Tutti i soggetti incaricati a qualsiasi titolo di effettuare i controlli interni, previsti nel presente regolamento, almeno una volta l'anno, devono riunirsi su convocazione del NTVI il cui Presidente presiede la riunione. In occasione di tali incontri dovranno essere evidenziate eventuali disfunzioni, discrasie e criticità emerse durante l'attività di controllo ed individuati eventuali interventi per eliminarle.

ART. 30

**Integrazione sinergica dei sistemi
di controllo e valutazione**

1. Il sistema dei Controlli interni qui disciplinato è parte di un sistema integrato di controllo e valutazione che coinvolge, come già previsto in seno al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Ercolano, il sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le componenti derivate, tra cui il Codice di Comportamento del Comune di Ercolano, nonché il sistema di misurazione e quotazione della performance individuale e collettiva degli operatori e della struttura.
2. Le risultanze dei controlli, comunque denominati, sono oggetto di reciproca informazione nell'ambito dei sistemi interessati.
3. Il sistema integrato dei controlli non limita, non condiziona e non fa venir meno, in alcun modo, gli obblighi di responsabilità diretta e personale (a titolo indicativo: denuncia, segnalazione, comunicazione, astensione) previsti dalla legge o dalle singole regolamentazioni in capo a chiunque abbia onere di provvedervi direttamente se li riscontri, in qualunque tempo e in qualunque modo.



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Regolamento dei controlli interni

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

Norma finale – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza dei 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente atto sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari dell'Ente riguardanti la materia oggetto del presente Regolamento e con esse in contrasto.
3. Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Per quanto riguarda il Nucleo Tecnico di Valutazione e di Controllo (NTVC) esso sarà nominato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento allo scadere di entrambi gli Organismi (O.I.V.P. e O.I.C.G.) di controllo attualmente in carica.
5. Il presente Regolamento è trasmesso alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.